

Edizione
in lingua italiana

Comunicazioni ed informazioni

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario	Pagina
	I Comunicazioni	
	Commissione	
85/C 77/01	ECU.....	1
85/C 77/02	Comunicazione delle decisioni prese nell'ambito di varie procedure di gara nel settore agricolo.....	2
85/C 77/03	Comunicazione della Commissione ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 9, del regolamento (CEE) n. 3420/83 del Consiglio del 14 novembre 1983.....	2
85/C 77/04	Avviso di apertura di una procedura antidumping relativa alle importazioni di accessori per tubi originari di Taiwan, Brasile, Jugoslavia e Giappone.....	3
85/C 77/05	Avviso di apertura di una procedura antidumping riguardante le importazioni di cuscinetti a sfere e a rulli conici originari della Polonia, della Romania e dell'Unione Sovietica.....	4
85/C 77/06	Nota della Commissione in base all'articolo 115 del trattato CEE.....	4
	Corte di giustizia	
85/C 77/07	Sentenza della Corte (prima sezione), del 7 marzo 1985, nella causa 48/84 (domanda di pronuncia pregiudiziale dell'Oberlandesgericht di Coblenza): Hannelore Spitzley contro Sommer Exploitation SA (<i>Convenzione di Bruxelles — Proroga tacita di competenza</i>).....	5
85/C 77/08	Ordinanza del presidente della Corte, del 6 marzo 1985, nella causa 25/85 R: Nuovo Campsider contro Commissione delle Comunità europee.....	5
85/C 77/09	Causa 34/85: Ricorso della Control Data GmbH contro Commissione delle Comunità europee, presentato il 7 febbraio 1985.....	5
85/C 77/10	Causa 58/85: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof, con ordinanza 29 gennaio 1985 nella causa Ethicon GmbH, Norderstedt, contro Hauptzollamt Itzehoe.....	6

Numero d'informazione

Sommario (*segue*)

Pagina

II *Atti preparatori*

Commissione

85/C 77/11

Modifica alla proposta di direttiva del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri riguardante i solventi da estrazione impiegati nella preparazione delle derrate e degli ingredienti alimentari

7

I

(Comunicazioni)

COMMISSIONE

ECU (*)

22 marzo 1985

(85/C 77/01)

Importo in moneta nazionale per una unità:

Franco belga e lussemburghese con.	44,8906	Dollaro USA	0,695762
Franco belga e lussemburghese fin.	45,1689	Franco svizzero	1,89247
Marco tedesco	2,23340	Peseta spagnola	124,194
Fiorino olandese	2,52144	Corona svedese	6,40449
Sterlina inglese	0,590630	Corona norvegese	6,41493
Corona danese	7,99779	Dollaro canadese	0,953542
Franco francese	6,82439	Scudo portoghese	124,889
Lira italiana	1420,05	Scellino austriaco	15,7103
Sterlina irlandese	0,715437	Marco finlandese	4,63343
Dracma greca	95,6952	Yen giapponese	177,538
		Dollaro australiano	0,989705
		Dollaro neozelandese	1,50761

La Commissione ha installato una telescrivente con meccanismo di risposta automatica capace di trasmettere ad ogni richiedente, su semplice chiamata per telex, i tassi di conversione nelle principali monete. Questo servizio opera ogni giorno dalle ore 15,30 alle ore 13 del giorno dopo.

Il richiedente deve procedere nel seguente modo:

- chiamare il numero di telex 23789 a Bruxelles;
- trasmettere il proprio indicativo di telex;
- formare il codice «cccc» che fa scattare il meccanismo di risposta automatica che produce l'iscrizione sulla propria telescrivente dei tassi di conversione dell'ECU;
- non interrompere la comunicazione prima della fine del messaggio che è segnalata dall'iscrizione «ffff».

Nota: Presso la Commissione è altresì in servizio una telescrivente a risposta automatica (al n. 21791) che fornisce dati giornalieri concernenti il calcolo degli importi compensativi monetari nell'ambito dell'applicazione della politica agraria comune.

(*) Regolamento (CEE) n. 3180/78 del Consiglio, del 18 dicembre 1978 (GU n. L 379 del 30. 12. 1978, pag. 1), modificato dal regolamento (CEE) n. 2626/84 (GU n. L 247 del 16. 9. 1984, pag. 1).

Decisione 80/1184/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1980 (convenzione di Lomé) (GU n. L 349 del 23. 12. 1980, pag. 34).

Decisione n. 3334/80/CECA della Commissione, del 19 dicembre 1980 (GU n. L 349 del 23. 12. 1980, pag. 27).

Regolamento finanziario del 16 dicembre 1980 applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU n. L 345 del 20. 12. 1980, pag. 23).

Regolamento (CEE) n. 3308/80 del Consiglio, del 16 dicembre 1980 (GU n. L 345 del 20. 12. 1980, pag. 1).

Decisione del consiglio dei governatori della Banca europea per gli investimenti del 13 maggio 1981 (GU n. L 311 del 30. 10. 1981, pag. 1).

Comunicazione delle decisioni prese nell'ambito di varie procedure di gara nel settore agricolo

(Comunicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. L 360 del 21 dicembre 1982, pag. 43)
(85/C 77/02)

Gara permanente	Gara settimanale	
	Data della decisione della Commissione	Restituzione massima
Regolamento (CEE) n. 1446/84 della Commissione, del 25 maggio 1984, che indice una gara per la restituzione all'esportazione di frumento tenero verso i paesi della zona IV c) e d) (GU n. L 140 del 26. 5. 1984, pag. 9)	21. 3. 1985	28,49 ECU/t
Regolamento (CEE) n. 1447/84 della Commissione, del 25 maggio 1984, che indice una gara per la restituzione all'esportazione di frumento tenero verso i paesi delle zone I, II a), III, IV a) e b), V, VI, VII, la Repubblica democratica tedesca e la Penisola Iberica (GU n. L 140 del 26. 5. 1984, pag. 12)	21. 3. 1985	28,49 ECU/t
Regolamento (CEE) n. 1604/84 della Commissione, del 6 giugno 1984, che indice una gara per la restituzione all'esportazione d'orzo verso i paesi delle zone I, II a), III, IV, V, VI, VII a), VII c), la Repubblica democratica tedesca e la Penisola Iberica (GU n. L 152 dell'8. 6. 1984, pag. 36)	21. 3. 1985	45,99 ECU/t
Regolamento (CEE) n. 3402/84 della Commissione, del 3 dicembre 1984, concernente una gara per la determinazione della restituzione all'esportazione di riso lavorato a grani lunghi a destinazione di taluni paesi terzi (GU n. L 314 del 4. 12. 1984, pag. 17)	21. 3. 1985	Offerte rifiutate

Comunicazione della Commissione ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 9, del regolamento (CEE) n. 3420/83 del Consiglio del 14 novembre 1983

(85/C 77/03)

Ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 3420/83 del Consiglio, del 14 novembre 1983, relativo ai regimi d'importazione dei prodotti originari dei paesi a commercio di Stato non liberalizzati a livello comunitario ⁽¹⁾, la Commissione ha deciso, con effetto a partire dal 20 marzo 1985, la seguente modifica al regime d'importazione applicato in Italia nei confronti della Romania:

- Apertura, a carattere eccezionale, per il 1985, di un contingente di 500 tonnellate per l'importazione di fiocco di fibre tessili artificiali alla viscosa (categoria ex 126, codice Nimexe 56.01-21).

⁽¹⁾ GU n. L 346 dell'8. 12. 1983, pag. 6.

Avviso di apertura di una procedura antidumping relativa alle importazioni di accessori per tubi originari di Taiwan, Brasile, Jugoslavia e Giappone

(85/C 77/04)

La Commissione ha ricevuto delle denunce relative all'esistenza di pratiche di dumping sulle importazioni di accessori per tubi originari di Taiwan, Brasile, Jugoslavia e Giappone, nonché al pregiudizio da esse arrecato all'industria comunitaria.

Ricorrenti

La denuncia relativa alle importazioni del prodotto suddetto originario del Brasile, di Taiwan e della Jugoslavia è stata presentata dalla European Malleable Tube Fittings Development Association (EMAFIDA), a nome dei produttori che rappresentano sostanzialmente tutta la produzione comunitaria del prodotto in questione.

La denuncia relativa alle importazioni originarie del Giappone è stata presentata dai produttori italiani che sono i più numerosi nell'ambito della Comunità e la cui produzione rappresenta una parte notevole della produzione comunitaria in questione.

Prodotto

Oggetto della denuncia di dumping sono gli accessori per tubi di ghisa malleabile usati per impianti a vapore, ad aria, a gas, idraulici, e di altro genere di cui alla voce ex 73.20 della tariffa doganale comune, corrispondente al codice Nimex 73.20-30.

Denuncia di dumping

Per quanto riguarda Brasile e Taiwan, la denuncia di dumping si basa sul confronto fra i prezzi praticati sul mercato interno di detti paesi e i prezzi all'esportazione nella Comunità.

Per quanto riguarda Jugoslavia e Giappone, la denuncia di dumping si basa sul confronto fra il valore costruito (costo di produzione stimato) nei due paesi e i prezzi all'esportazione nella Comunità. In questo caso si è fatto riferimento al valore costruito, dato che i ricorrenti non dispongono di dati relativi ai prezzi di vendita praticati sul mercato interno iugoslavo e giapponese. I margini di dumping così valutati sono rilevanti.

Denuncia del pregiudizio

Per quanto riguarda il pregiudizio, dalla denuncia dell'EMAFIDA emerge che le importazioni originarie del Brasile, di Taiwan, e della Jugoslavia sono aumentate da 5 485 t nel 1982 a 5 973 t nel 1983, vale a dire dell'8,9 %, e a 7 000 t circa nel 1984, il che rappresenta un ulteriore incremento annuo del 17,2 % ed un aumento del 27,6 % rispetto al 1982. A tale incre-

mento corrisponde un aumento della quota di mercato dal 10 % nel 1982 al 12 % circa nel 1984. Si afferma inoltre che i prezzi ai quali queste importazioni sono state vendute nella Comunità nel 1983 e nel 1984 sono nettamente inferiori, in alcuni casi di più del 50 %, a quelli praticati dai produttori comunitari i quali di conseguenza sono stati costretti a mantenere i propri prezzi ad un livello insufficiente per coprire i costi ed ottenere un equo profitto. Nei confronti dell'industria comunitaria, quanto detto sopra ha contribuito al calo del 9,1 % registrato nella produzione tra il 1981 ed il 1984, con una conseguente diminuzione della quota di mercato dal 59 % al 51 %, nonché alla riduzione dei profitti e dei prezzi con conseguenti notevoli perdite. Nella denuncia si afferma inoltre che le importazioni in dumping hanno provocato un accentuato calo dell'occupazione, la riduzione dell'orario di lavoro e persino la chiusura di taluni impianti. La denuncia del produttore italiano sostiene che le importazioni in dumping originarie del Giappone, nonostante nel 1983 e nella prima metà del 1984 il loro volume sia rimasto relativamente stabile, sulle 8 000 t annue circa cui corrisponde una quota di mercato superiore al 10 %, hanno anch'esse causato una diminuzione dei prezzi nella Comunità. Si afferma altresì che le importazioni in oggetto, le quali nella Repubblica federale di Germania in particolare sono aumentate da 4 697 t nel 1982 a quasi 5 000 t nel 1984, sono state in parte deviate in Italia; di conseguenza, nel 1984, l'impatto totale delle importazioni direttamente o indirettamente originarie del Giappone sul mercato italiano ha raggiunto oltre 3 000 t su base annua contro 2 227 t nel 1982. Nello stesso periodo la quota di mercato detenuta da queste importazioni in Italia è aumentata dal 5,6 % al 7,1 %. Si sostiene inoltre che queste importazioni sono state vendute in Italia a prezzi inferiori di oltre il 15 % rispetto a quelli dell'unico produttore italiano rimasto.

Procedura

Avendo deciso previa consultazione, che esistono elementi di prova sufficienti per giustificare l'avvio di una procedura, la Commissione ha iniziato un'inchiesta in conformità dell'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 2176/84 del Consiglio, del 23 luglio 1984, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte dei paesi non membri della Comunità economica europea ⁽¹⁾. Le

⁽¹⁾ GU n. L 201 del 30. 7. 1984, pag. 1.

parti interessate possono rendere note le proprie osservazioni per iscritto, in particolare rispondendo al questionario indirizzato alle parti notoriamente interessate e allegando prove a sostegno. Inoltre, la Commissione sentirà le parti che ne avranno fatto richiesta al momento di comunicare le loro osservazioni, purché possano dimostrare che l'esito della procedura potrebbe riguardarle.

Il presente avviso è pubblicato in conformità dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), del regolamento suddetto.

Termine

Le informazioni relative al caso in esame e le eventuali richieste di audizione delle parti devono essere inviate per iscritto entro i 30 giorni successivi alla pubblicazione del presente avviso, con una proroga di sette giorni per la spedizione, alla Commissione delle Comunità europee, direzione generale Relazioni esterne (divisione I-D-1), rue de la Loi 200, B-1049 Bruxelles, (telex COMEU B 21877)

Avviso di apertura di una procedura antidumping riguardante le importazioni di cuscinetti a sfere e a rulli conici originari della Polonia, della Romania e dell'Unione Sovietica

(85/C 77/05)

1. Facendo seguito alla procedura antidumping riguardante le importazioni di cuscinetti a sfere e a rulli conici originari ⁽¹⁾ inter alia, della Polonia, della Romania e dell'Unione Sovietica ⁽²⁾, la Commissione con decisione 81/406/CEE ha accettato gli impegni di prezzo offerti dagli esportatori di questi paesi e concluso la procedura ⁽³⁾.

2. Considerando che gli impegni sopracitati non sono stati oggetto di riesame dalla data della loro accettazione, la Commissione ha concluso, previa consultazioni, che è opportuno di propria iniziativa riesaminare la decisione sopraindicata in merito alle importazioni della Polonia, Romania e Unione Sovietica, conformemente all'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2176/84 relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità economica europea ⁽⁴⁾.

3. Avendo deciso, previa consultazione, che esistono sufficienti elementi di prova per giustificare l'avvio di una procedura, la Commissione ha iniziato

⁽¹⁾ Voce ex 84.62 delle tariffe doganale comune corrispondente ai codici Nimexe 84.62-01, 84.62-09 e 84.62-17.

⁽²⁾ GU n. C 235 del 18. 9. 1979, pag. 2.

⁽³⁾ GU n. L 152 dell'11. 6. 1981, pag. 44.

⁽⁴⁾ GU n. L 201 del 30. 7. 1984, pag. 1.

l'inchiesta in conformità dell'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 2176/84 del Consiglio, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità economica europea ⁽⁵⁾.

Le parti interessate possono rendere note le proprie osservazioni per iscritto, in particolare rispondendo al questionario indirizzato alle parti notoriamente interessate ed allegando prove a sostegno. La Commissione inoltre sentirà le parti che ne faranno richiesta per iscritto, quando dimostrino che l'esito della procedura potrebbe riguardarle.

Il presente avviso sostituisce la notifica ufficiale a Polonia, Romania e Unione Sovietica.

4. Le informazioni relative al caso in esame e le eventuali richieste delle parti di essere sentite oralmente devono essere inviate per iscritto entro i trenta giorni successivi alla pubblicazione del presente avviso, con una proroga di sette giorni per la spedizione, alla Commissione delle Comunità europee, direzione generale Relazioni esterne (divisione I-D-1), rue de la Loi 200, B-1049 Bruxelles (telex COMEU-BRU 21877).

⁽⁵⁾ GU n. L 201 del 30. 7. 1984, pag. 1.

Nota della Commissione in base all'articolo 115 del trattato CEE

(85/C 77/06)

La Commissione, con decisione del 20 marzo 1985, ha autorizzato la Repubblica italiana ad escludere dal trattamento comunitario i cuscinetti a rotolamento di ogni specie, sotto voce 84.62 A della tariffa doganale comune, originari dell'URSS e messi in libera pratica negli altri Stati membri.

La decisione si applica con decorrenza dall'8 marzo sino al 31 dicembre 1985.

CORTE DI GIUSTIZIA

SENTENZA DELLA CORTE

(prima sezione)

del 7 marzo 1985

nella causa 48/84 (domanda di pronuncia pregiudiziale dell'Oberlandesgericht di Coblenza): Hannelore Spitzley contro Sommer Exploitation SA (*)

(Convenzione di Bruxelles — Proroga tacita di competenza)

(85/C 77/07)

(Lingua processuale: il tedesco)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella Raccolta della giurisprudenza della Corte)

Nella causa 48/84, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma del protocollo 3 giugno 1971 riguardante l'interpretazione, da parte della Corte di giustizia, della convenzione 27 settembre 1968, concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, dall'Oberlandesgericht di Coblenza nella causa dinanzi ad esso pendente fra la signora Hannelore Spitzley e la Sommer Exploitation SA, domanda vertente sull'interpretazione degli articoli 17 e 18 della summenzionata convenzione 27 settembre 1968, la corte (prima sezione), composta dai signori: G. Bosco, presidente di sezione; T. Koopmans e R. Joliet, giudici; avvocato generale: Sir Gordon Slynn; cancelliere: P. Heim, ha pronunciato, il 7 marzo 1985, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

Il giudice di uno Stato contraente, dinanzi al quale l'attore sia comparso per contestare, senza eccepire l'incompetenza, la compensazione con una pretesa non avente origine dallo stesso contratto o dallo stesso rapporto sul quale è basata la propria pretesa, e per la quale sia stata validamente convenuta una competenza esclusiva a favore dei giudici di un altro Stato contraente ai sensi dell'articolo 17 della convenzione del 27 settembre 1968, concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, è competente in forza dell'articolo 18 di tale convenzione.

(*) GU n. C 81 del 22. 3. 1984.

ORDINANZA

del presidente della Corte

del 6 marzo 1985

nella causa 25/85 R: Nuovo Campsider contro Commissione delle Comunità europee (*)

(85/C 77/08)

(Lingua processuale: il francese)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella Raccolta della giurisprudenza della Corte)

Nella causa 25/85 R, Nuovo Campsider, associazione d'impresе ai sensi dell'articolo 48 del trattato CECA, piazza Velasca, 8, 20122 Milano, rappresentata dagli avvocati Michel Weelbroek e Alexandre Vandencastelee, avenue Louise 341, 1050 Bruxelles, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell'avv. Ernest Arendt, 34, rue Philippe II, contro Commissione delle Comunità europee (agenti: Rolf Wägenbauer e Marie-José Jonczy), il presidente della corte di giustizia delle Comunità europee ha pronunciato, il 6 marzo 1985, un'ordinanza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1. *Il ricorso è respinto.*
2. *Le spese sono riservate.*

(*) GU n. C 52 del 26. 2. 1985.

Ricorso della Control Data GmbH contro Commissione delle Comunità europee, presentato il 7 febbraio 1985

(Causa 34/85)

(85/C 77/09)

Il 7 febbraio 1985, la Control Data GmbH, con sede in Stresemannallee 30, 6000 Francoforte, rappresentata dal sig. Graeme Warren-Thomas, Solicitor, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell'avv. Lucy Dupong, 14a, rue des Bains, ha presentato alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

La ricorrente conclude che la Corte voglia:

- annullare la decisione della Commissione ⁽¹⁾;
- constatare che l'apparecchio di cui trattasi soddisfa i requisiti stabiliti per un apparecchio scientifico ai sensi del regolamento (CEE) n. 918/83 e può essere importato in franchigia dai dazi;
- in ogni caso, condannare la Commissione alle spese.

Mezzi e principali argomenti

- La decisione non era corretta alla luce delle informazioni fornite nella domanda della ricorrente diretta ad ottenere il riconoscimento del carattere di apparecchio scientifico di un sistema di computer CYBER 205: l'apparecchio più avanzato della Control Data, quale il CYBER 205, viene utilizzato quasi esclusivamente per applicazioni ad alte prestazioni, in particolare per la ricerca pura o applicata. Le osservazioni della Commissione sembrano basarsi sulla regola empirica applicata a partire dal 1° gennaio 1980 in tutti i casi relativi ad elaboratori elettronici, secondo cui questi ultimi non possono ottenere la qualifica di apparecchi scientifici, senza tener conto delle speciali caratteristiche del particolare sistema di elaborazione dati.
- Carezza di motivazione.
- Altri vizi di procedura: nella procedura a norma del regolamento (CEE) n. 918/83 manca qualsiasi scambio di punti di vista, qualsiasi possibilità di essere sentiti e ogni indicazione della materia del contendere, mentre ulteriori informazioni potrebbero rivelarsi utili.

⁽¹⁾ GU n. C 306 del 17. 11. 1984, pag. 3.

Domanda di pronunzia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof, con ordinanza 29 gennaio 1985 nella causa Ethicon GmbH, Norderstedt, contro Hauptzollamt Itzehoe

(Causa 58/85)

(85/C 77/10)

Con ordinanza 29 gennaio 1985, pervenuta nella cancelleria della Corte il 27 febbraio 1985, nella causa Ethicon GmbH, Norderstedt, contro Hauptzollamt Itzehoe, il Bundesfinanzhof — settima sezione — ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee le seguenti questioni pregiudiziali:

1. Se la sospensione dei dazi doganali per «filati totalmente costituiti di acido poliglicolico» ai sensi della sottovoce 50.01 A della tariffa doganale comune, di cui ai regolamenti del Consiglio (CEE) n. 1162/79 del 12 giugno 1979 ⁽¹⁾ e (CEE) n. 1481/80 del 9 giugno 1980 ⁽²⁾, entrambi recanti sospensione temporanea dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per un certo numero di prodotti industriali, contrariamente alla lettera degli stessi, ma conformemente al loro scopo, espresso anche in successivi regolamenti recanti sospensione dei dazi, debba interpretarsi nel senso che essa comprende anche i filati destinati alla produzione di legature chirurgiche, costituite per il 90 % di acido poliglicolico e per il 10 % di acido lattico, la cui aggiunta non modifica né le caratteristiche né la destinazione di tali prodotti.
2. Nel caso di soluzione negativa della questione sub 1:
Se la sospensione dei dazi doganali di cui alla questione sub 1 sia invalida perché contraria al divieto di discriminazione sancito dal diritto comunitario, in quanto si riferisce solo ai filati «totalmente costituiti di acido poliglicolico» e non anche ai filati costituiti per il 90 % di acido poliglicolico e per il 10 % di acido lattico e aventi le stesse caratteristiche nonché la stessa destinazione dei filati, importati e lavorati da un'impresa concorrente, costituiti solamente di acido poliglicolico.
3. In caso di soluzione positiva della questione sub 2:
Quali siano le conseguenze dell'invalidità della sospensione dei dazi doganali di cui alla questione sub 1.

⁽¹⁾ GU n. L 147 del 15. 6. 1979, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 148 del 14. 6. 1980, pag. 1.

II

(Atti preparatori)

COMMISSIONE

Modifica alla proposta di direttiva del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri riguardante i solventi da estrazione impiegati nella preparazione delle derrate e degli ingredienti alimentari ⁽¹⁾

COM(85) 79 def.

(Presentata dalla Commissione al Consiglio in virtù dell'articolo 149, secondo comma, del trattato CEE l'8 marzo 1985)

(85/C 77/11)

Facendo seguito al parere del Parlamento europeo del 14 dicembre 1984 sulla proposta di direttiva ⁽²⁾ sottoposta dalla Commissione al Consiglio e riguardante i solventi da estrazione impiegati nella preparazione delle derrate e degli ingredienti alimentari, e conformemente all'articolo 149, paragrafo 2, del trattato istitutivo della CEE, la Commissione decide di modificare come appresso la proposta suddetta:

1) Il settimo considerando è modificato come segue:

«considerando che *una limitazione specifica, benché generalmente utile, non è necessaria nel caso di sostanze indicate nella parte I dell'allegato se sono correttamente impiegate e quindi sono accettabili per il consumatore, dal punto di vista sanitario e che siffatti residui costituiscono, nei quantitativi di 1 mg/kg di prodotto o di ingrediente alimentare per il propano, il butano ed il protossido d'azoto; di 5 mg/kg per l'acetone di butile, il propan-2-olo e l'acetone e di 10 mg/kg per l'acetato di etile, l'etanolo ed il metanolo, valori massimi tecnicamente inevitabili, che vengono raggiunti soltanto in circostanze eccezionali*».

2) L'ottavo considerando è modificato come segue:

«considerando che, per tener conto della tutela della pubblica sanità, devono essere fissate le con-

dizioni di impiego di altri solventi da estrazione *indicati nella parte II dell'allegato e di residui autorizzati nei prodotti e negli ingredienti alimentari*».

3) Il dodicesimo considerando è modificato come segue:

«considerando che per promuovere il progresso tecnico, non sarebbe opportuno impedire agli Stati membri di consentire, a titolo provvisorio e sotto il loro controllo *per quanto riguarda la tutela della sanità pubblica*, l'impiego nel loro territorio di solventi da estrazione non contemplati nella presente direttiva finché non sarà presa una decisione definitiva a livello comunitario».

4) Il quindicesimo considerando è modificato come segue:

«considerando che diciotto mesi rappresentano un periodo sufficiente per prendere le misure necessarie per la libera circolazione dei prodotti che soddisfano alle disposizioni della presente direttiva, mentre *in qualche caso* un periodo più lungo sembra necessario per impedire l'impiego di solventi da estrazione che non vi soddisfano, cosicché i processi utilizzati nella produzione di derrate alimentari contenenti residui di solventi da estrazione possono essere adeguati alle nuove condizioni previste dalla presente direttiva».

5) All'articolo 1, paragrafo 3, è aggiunto il seguente comma:

«*Ai fini della presente direttiva per "solvente" s'intende qualsiasi sostanza in grado di sciogliere i prodotti alimentari o qualsiasi componente di questi ultimi, compresi gli agenti inquinanti presenti all'interno o sulla superficie degli alimenti.*».

(¹) COM(83) 626 def. del 26. 10. 1983.

(²) GU n. C 312 del 17. 11. 1983, pag. 3.

6) L'articolo 9, paragrafo 1, è modificato come segue:

«Gli Stati membri adottano tutti i provvedimenti necessari per garantire che le sostanze elencate nell'allegato e destinate ad essere usate *quali solventi da estrazione* nelle derrate alimentari siano immesse sul mercato soltanto se sulle confezioni o sui recipienti nei quali sono contenuti figurino i seguenti dati:».

7) La parte II dell'allegato è modificata come segue:

«Nella terza colonna del comma riguardante la benzina solvente leggero, il riferimento concernente i prodotti proteici e le farine sgrassate (cioè 20 mg/kg nel prodotto proteico o nella farina) è sostituito da: "10 mg/kg nella derrata alimentare contenente il prodotto proteico e le farine sgrassate"».
